

**Calabria****L.R. 04/02/2002, n. 8****Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.****Art. 40-bis**

*Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione  
prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (36).*

1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all'accertamento.

2. L'esecuzione coattiva dell'ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (37) (38).

---

(36) Vedi anche, per l'estinzione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile, l'art. 14, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(37) Comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, terzo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 4, secondo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede.